Il 18/09 si è svolto a Roma l'incontro organizzato dal Consiglio nazionale assieme all'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica. Entro novembre arriverà il portale dei commercialisti per la gestione della fatturazione elettronica.

L'entrata in vigore sembra confermata per l'1.01.2019 con la previsione di un periodo di tolleranza sull'applicazione delle sanzioni e sull'utilizzo in parallelo della fattura cartacea. Vedremo nelle prossime settimane l'evoluzione riassunta in una prossima Circolare AdE.

La realizzazione del portale sarà affidata a una delle 12 software house che, ad oggi, hanno fatto pervenire una manifestazione di interesse e che, entro fine mese, dovranno formulare la loro proposta al Consiglio nazionale. La software house che si aggiudicherà la gara dovrà garantire un numero di fatture gratuite per tutti i Commercialisti che si avvarranno del portale. L'aspetto più importante è il prezzo che la software house chiederà per le altre fatture non gratuite. La base d'asta è tre centesimi a fattura, con gara è al ribasso.

Quanto agli aspetti tecnici, il portale di categoria rispetto a quello dell'Agenzia delle Entrate consentirà al Commercialista di gestire tutto il ciclo attivo e passivo delle fatture, con la possibilità di ricostruire l'anagrafica dei clienti e la tipologia dei prodotti.
Le fatture si potranno poi trasferire automaticamente al proprio gestionale, ma in questo caso bisognerà pagare la software house, con una contrattazione successiva, perché renda tecnicamente possibile questa operazione.

L'intero processo legato alla fatturazione elettronica verrà monitorato da un osservatorio, composto da un gruppo di lavoro e dei referenti regionali che, in ossequio al recente protocollo di intesa firmato con l'Agenzia, avranno il compito di raccogliere le segnalazioni che arrivano dagli Ordini locali e girarle al CNDCEC. Il Consiglio Nazionale sottoporrà le segnalazioni all'Agenzia nel corso delle riunioni periodiche, in modo tale da poter intervenire repentinamente sulle eventuali criticità riscontrate.

Inoltre, si sta lavorando per rendere più snello il sistema di deleghe ai professionisti. Oggi se un dipendente dello studio si reca allo sportello, c'è bisogno del mandato da parte del cliente e della sub-delega del professionista. Si sta lavorando perché questo processo venga informatizzato, attraverso l'inserimento in Entratel dei dati dei dipendenti autorizzati ad accedere agli atti. Da gennaio la procedura dovrebbe essere pronta per partire, almeno per ciò che attiene alla fatturazione elettronica, a seguire il sistema dovrebbe essere allargato a tutti i tipi di accessi.

Nel corso del convegno, sono emersi una serie di quesiti da parte dei colleghi, anche collegati: l'Agenzia ha fornito risposte ai quesiti presentati dai commercialisti, ribadendo che è la data di ricezione della fattura elettronica (e non la data inserita nel documento) a rilevare ai fini della detrazione IVA.

Inoltre, anche se il numero di protocollo non è fisicamente apposto sulle fatture ricevute, come richiede l'art. 25 del DPR 633/72, dovrebbe essere sufficiente che vi sia un collegamento biunivoco tra la fattura elettronica ricevuta e la sua registrazione contabile.
Tale impostazione è stata fatta propria anche da Assosoftware che ha portato come esempio la possibilità di riportare nel sistema contabile il codice identificativo che il Sistema di interscambio assegna a ogni file trasmesso mediante SdI.

Dal lato dell'emissione della fattura, viene ricordato che, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2018, non sarà sanzionato l'invio con un "**minimo ritardo**" rispetto al momento di effettuazione dell'operazione (es. pagamento del corrispettivo nel caso delle prestazioni di servizi), purché esso sia tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta. Viene, però, esclusa la possibilità di emettere tutte le fatture alla fine del mese di riferimento, tenuto conto che il sistema di trasmissione potrebbe non sostenere un simultaneo ingente flusso di dati.
Secondo le risposte fornite dall'Agenzia, infine, l'integrazione delle fatture per operazioni in reverse charge (art. 46 del DL 331/93) non richiede la trasmissione al SdI. Dovranno transitare per il Sistema le sole autofatture relative a operazioni "interne" (es. autoconsumo, omaggi, passaggi interni tra attività separate).

Per dirimere i dubbi principali, l'Agenzia ha annunciato una circolare a breve che raccoglierà i principali quesiti sul tema, nonché il rilascio di un'area dedicata all'interno del sito dell'Agenzia stessa nella quale saranno previsti, tra l'altro, una guida operativa e la risposta a una serie di FAQ.